

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

XLVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

| | PAG. |
|---|------------------------------|
| Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>): | |
| Istituzione del ruolo dei collocatori. (3213); | |
| QUINTIERI e ROMANO BRUNO: Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, relativa alla sistemazione giuridico-economica dei collocatori comunali. (2145). | 455 |
| PRESIDENTE | 455, 453, 462, 463 |
| NUCCI, <i>Relatore</i> | 456, 458, 459, 461, 462 |
| MAGLIETTA | 458, 459, 460, 461, 462, 463 |
| ROMANO BARTOLOMEO | 458, 459 |
| QUINTIERI. | 460 |
| BIANCHI FORTUNATO | 460, 461 |
| VENEGONI. | 461 |
| DE MARZI FERNANDO | 461 |
| GITTI | 462 |
| CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 462 |

Discussione del disegno di legge: Istituzione del ruolo dei collocatori (3213) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Quintieri e Romano Bartolomeo: Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, relativa alla sistemazione giuridico-economica dei collocatori comunali (2145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Istituzione del ruolo dei collocatori » e della proposta di legge connessa « Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, relativa alla sistemazione giuridico-economica dei collocatori comunali », di iniziativa dei deputati Quintieri e Romano Bartolomeo.

Comunico alla Commissione che la I e la V Commissione hanno dato il loro parere. La I Commissione ha espresso parere favorevole tanto sul disegno di legge quanto sulla proposta di legge. Il parere della V Commissione sul disegno di legge è il seguente: « Delibera di esprimere parere favorevole, formulando la condizione che venga soppresso l'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 15 e precisamente le parole « né per un importo eccedente la spesa di lire cinque miliardi e 250 milioni ». Ciò allo scopo di utilizzare la copertura della maggiore spesa e l'eventuale maggiore disponibilità realizzabile con l'aliquota dello 0,35 per cento del gettito complessivo dei

La seduta comincia alle 9,50.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

contributi risultante dai dati di bilancio degli istituti e degli enti previdenziali e assistenziali, nonché in considerazione delle limitate disponibilità del bilancio del Ministero del lavoro, che non consentono di prevedere contributi sensibilmente maggiori di quelli già insufficienti fin qui disposti ». In definitiva la Commissione Bilancio toglie una limitazione che era inserita nel disegno di legge.

Sulla proposta di legge Quintieri-Romano la Commissione Bilancio esprime pure parere favorevole con le seguenti osservazioni. « La Commissione rileva per quanto attiene al merito della proposta che questa verte su materia ove più opportuna appare l'iniziativa legislativa del Governo. Per quanto concerne le conseguenze finanziarie della proposta, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la spesa risulti circoscritta nell'ambito degli stanziamenti già disposti sui competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro ».

L'onorevole Nucci, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. Credo, innanzitutto, che possiamo considerare la proposta Quintieri-Romano assorbita dal disegno di legge n. 4213, su cui si dovrà svolgere la discussione. Questo provvedimento trova a mio parere ispirazione nei voti ripetutamente espressi in Parlamento da quasi tutti i partiti politici e si propone sostanzialmente di raggiungere due scopi: da un lato un migliore assetto dell'organizzazione periferica del Ministero del lavoro e dall'altro una più adeguata sistemazione dei collocatori comunali. Questo soprattutto in relazione ai particolari compiti che i collocatori sono chiamati a svolgere.

Come è noto, i collocatori comunali inizialmente svolsero mansioni attinenti prevalentemente al collocamento della mano d'opera, mentre successivamente i loro compiti sono aumentati non solo sul piano quantitativo ma anche su quello qualitativo, fino al punto che in concreto i collocatori comunali nei comuni e nelle altre località dove sono stati chiamati a svolgere la loro funzione hanno sostituito in pieno gli uffici del lavoro, assumendo in queste località le stesse mansioni che gli uffici provinciali svolgono nei capoluoghi di provincia. Infatti, ai collocatori vengono attualmente demandati tutti i compiti d'istituto degli organi periferici del Ministero del lavoro — uffici del lavoro e ispettorati del lavoro — come avviamento al lavoro della mano d'opera, corsi di qualificazione e riqualificazione, cantieri di lavoro e di rimboschimento, corsi per apprendistato, iscrizione negli elen-

chi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura, erogazioni di sussidi ordinari e straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati, avviamento e assistenza ai lavoratori emigrati. Svolgono anche numerosi adempimenti la cui natura spesso è complessa sul piano statistico. Infine svolgono i compiti che a loro vengono demandati dai vari istituti previdenziali e assistenziali.

È una attività quella dei collocatori molto complessa, che, per essere valutata nel suo giusto valore, va secondo me considerata attentamente sotto il triplice aspetto organico, funzionale e operativo. Come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, in definitiva dal punto di vista organico i collocatori realizzano una proiezione capillare degli uffici del lavoro, mentre dal punto di vista funzionale, i collocatori presentano una doppia caratteristica, l'una quella di essere organi esterni, l'altra di essere organi primari; organi esterni, in quanto la loro attività dà luogo a rapporti giuridici tra gli uffici ai quali sono preposti e gli estranei all'amministrazione; organi primari, in quanto hanno competenze proprie. Sotto l'aspetto operativo, va considerato che, avendo i collocatori responsabilità dirette, è facile che su di loro si concentrino risentimenti e ostilità in relazione anche al fatto che non sempre essi sono in condizione di poter accogliere le richieste dei lavoratori.

Io non starò a fare la storia dei sacrifici che la categoria ha dovuto sopportare in questi 18 anni di attività. Ma non credo che sia superfluo sottolineare che alcuni collocatori comunali hanno addirittura perduto la vita nell'adempimento del proprio dovere, mentre altri, e non sono pochi, hanno perduto anzitempo la vita proprio in dipendenza del ritmo di lavoro cui sono sottoposti, in relazione alle preoccupazioni e alle responsabilità discendenti dalla loro particolare attività.

Per notizia diretta, potrei citare a questo proposito che, per esempio, nella mia provincia, in questi due ultimi anni, sono deceduti ben dieci collocatori per infarto cardiaco: la malattia tipica di chi veramente è costretto a sopportare un ritmo di lavoro eccezionale che poi, naturalmente, comporta particolari responsabilità. Questa, in sintesi, l'attività che sono chiamati a svolgere i collocatori comunali, ai quali, purtroppo, non corrisponde un adeguato trattamento, né sul piano economico, né sul piano giuridico. A voler fare la storia del lungo e faticoso cammino percorso da questa categoria, si rileva che molti collocatori incominciarono la propria attività nel

1944, in concomitanza con gli uffici del lavoro, nell'Italia meridionale. La stessa cosa si verificò nelle altre regioni, nel periodo di tempo che va dal 1945 al 1948, epoca in cui il servizio collocamento venne assunto dallo Stato, per effetto del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381. Ai collocatori in servizio nel periodo dal 1944, non veniva corrisposto alcun compenso, fatta eccezione della corresponsione di qualche centinaio di lire a titolo di rimborso spese. Col provvedimento n. 381 la situazione, dal punto di vista giuridico ed economico, non ha fatto grandi passi avanti. Infatti i collocatori continuarono ad essere considerati dei semplici incaricati ai quali l'incarico poteva essere revocato in qualsiasi momento, senza preavviso e diritto ad indennità. Successivamente, per effetto della legge 20 luglio 1952, n. 1015 e successive modificazioni, si ebbe qualche miglioramento: furono aumentati i compensi, mai però in maniera adeguata, e si riconobbe il diritto ad uno stato previdenziale. In base a questa legge, infatti, i collocatori ebbero l'assicurazione. Si arrivò infine alla legge 16 maggio 1956, n. 562 (che poi è la legge dalla quale prende le mosse l'attuale provvedimento), che dispose per i collocatori un contratto quinquennale rinnovabile, così come era stato fatto per il personale dell'ufficio del lavoro, con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Ma a voler bene inquadrare la situazione di questa categoria, pare a me che debbano essere citati altri fatti ed altre circostanze. I collocatori, in buona sostanza, svolgono attività istituzionale del Ministero del lavoro e le loro funzioni si inquadrano organicamente in quelle proprie dell'ufficio del lavoro, il cui personale è già stato sistemato. Il mutamento, poi, dello stato giuridico dei collocatori comunali, è richiesto anche dalla opportunità di dare attuazione concreta alla norma della convenzione n. 88, adottata a San Francisco dalla conferenza dell'organizzazione internazionale del lavoro il 9 luglio 1948 e ratificata con legge 20 luglio 1952, n. 1089, in base alla quale « il personale incaricato del servizio dell'avviamento al lavoro della mano d'opera disoccupata, dev'essere formato da pubblici impiegati che fruiscono di un proprio stato giuridico che li renda indipendenti da ogni cambiamento di Governo e da ogni influenza esterna e che, pur tenendo conto delle necessità del servizio, assicuri loro la possibilità di impiego ».

Nel quadro della generale riorganizzazione del Ministero del lavoro, il disegno di legge, naturalmente, prende in considerazione an-

che la posizione dei corrispondenti del collocamento. Anche per i corrispondenti si è parlato dall'incarico revocabile in qualsiasi momento sulla base del presupposto che le prestazioni richieste al corrispondente dovessero impegnare l'attività solo in modo marginale ed occasionale. Il rapporto è stato, quindi, caratterizzato dalla modestia dei compensi, dall'impossibilità di applicazione di istituti a finalità previdenziali, dalla limitata applicazione di qualche istituto con carattere assistenziale e dalla mancanza di qualsiasi sicurezza sulla durata dell'impiego. C'è da considerare, inoltre, che il corrispondente concepisce, allo stato, il proprio incarico come una occupazione temporanea e che, d'altra parte, il ministero si trova nell'impossibilità di vietare al corrispondente altre attività, così come non può disporre trasferimenti e non può adottare provvedimenti disciplinari. Eppure i corrispondenti si trovano sostanzialmente nella stessa posizione dei collocatori, in quanto sul piano qualitativo non vi è alcuna differenza fra le funzioni degli uni e le funzioni degli altri.

Si è quindi previsto un inquadramento dell'attuale corrispondente nel ruolo dei collocatori e la soppressione della categoria dei corrispondenti stessi. A voler sintetizzare quelli che potranno essere i vantaggi discendenti dalla approvazione di questo provvedimento, c'è da far menzione che anzitutto il provvedimento assicura la piena funzionalità degli uffici di collocamento e degli altri servizi affidati al collocatore.

Consente, inoltre, di potenziare gli organici degli uffici aventi rilevante carico funzionale, offre la possibilità di assegnare adeguato personale agli uffici comunali e frazionali di nuova istituzione.

Per quanto riguarda il finanziamento, il provvedimento tiene conto delle varie attività che svolge il collocatore, nel senso che la spesa in linea di principio viene posta a carico del bilancio dello Stato, ma è previsto pure un concorso degli enti previdenziali e assistenziali in relazione ai compiti che i collocatori svolgono per conto di questi enti.

Ho voluto per ora fare alcune osservazioni di carattere generale, che attengono al disegno di legge nel suo complesso, con riserva di ulteriori considerazioni soprattutto in merito agli articoli. Pare a me che quanto ho detto possa essere sufficiente per farvi considerare obiettivamente l'opportunità di condividere il mio giudizio positivo sul provvedimento visto nel suo complesso, provvedimento il quale non solo corrisponde alle attese di una bene-

merita categoria, ma soprattutto mira ad accelerare il completamento del quadro organico del Ministero del lavoro per un migliore assolvimento dei suoi vasti e impegnativi compiti. Per l'esame in dettaglio della legge, soprattutto degli articoli, non so se si possa procedere direttamente in Commissione o attraverso un comitato ristretto: in proposito veda la Commissione quella che ritiene sia la via migliore. Si può comunque essere d'accordo sul fatto che la proposta di legge di iniziativa dei colleghi Quintieri e Romano dovrebbe essere considerata assorbita.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Sul disegno di legge — poiché sono d'accordo col relatore che la proposta di legge Quintieri-Romano deve considerarsi assorbita — tendente alla sistemazione organica dei collocatori, credo che obiezioni di principio non ci siano. Attualmente il collocamento viene fatto dai sindacati e ci sono ancora delle organizzazioni sindacali che sostengono la necessità che questo avvenga.

ROMANO BARTOLOMEO. E il sistema fascista !

MAGLIETTA. Debbo dire al mio interruttore che è proprio il contrario, perché quelli che hanno creato il collocamento nel nostro paese sono stati i sindacati rossi e i sindacati bianchi, mentre il fascismo non ha fatto altro che snaturare questa funzione che era una funzione profondamente democratica e civile.

Quindi vi è ancora chi sostiene la necessità che tale funzione sia esercitata dai sindacati. Tale tesi è permeata di una certa legittimità, che trova fondamento in ragioni storiche e funzionali del collocamento, manifestate anche nelle stesse considerazioni del relatore e nella relazione che accompagna il disegno di legge, dove si giustifica questo provvedimento, tra l'altro, con la necessità di sottrarre i collocatori a influenze politiche. Il che dimostra che fino a oggi la funzionalità di questi organi, pur meritevole sotto ogni aspetto, ha manifestato situazioni di discriminazione.

Ora, superata la questione relativa a chi spetta il collocamento, che ai sensi della legge del 1949 è stato attribuito allo Stato, è sul tappeto il vecchio problema della scelta dei collocatori, della loro funzione, dei compiti che ad essi sono assegnati, della qualifica che ad essi spetta nella gerarchia dello Stato, della carriera, dello stipendio e della aggiunta di stipendio. Tale problema è stato

affrontato sempre parzialmente attraverso una serie di provvedimenti legislativi.

Ma che cosa bisogna dire sul modo in cui il disegno di legge risolve il problema? Una prima osservazione la faccio in forma interrogativa. È proprio necessario e giusto che il ruolo dei collocatori sia un ruolo autonomo?

NUCCI, Relatore. L'autonomia del ruolo è giustificata dalla particolare figura giuridica del collocatore comunale.

MAGLIETTA. Io manifesto il mio dissenso su questo punto. Il provvedimento dimostra che noi nei riguardi di questi funzionari statali ci comportiamo in un modo un po' differenziato rispetto agli altri funzionari dello Stato. Un dipendente del Ministero del lavoro può essere destinato ad altre funzioni a parità di qualifica, mentre nei riguardi dei collocatori tutto ciò non è possibile, e, secondo me, non giova alla sistemazione della categoria.

NUCCI, Relatore. È previsto anche questo.

MAGLIETTA. Io sono preoccupato di questo fatto, e a me pare che in questo modo non si tuteli la categoria, che dall'autonomia del ruolo riceve una vera menomazione.

Una considerazione di fondo deve poi essere fatta, secondo me, sul sistema di finanziamento. Noi creiamo dei funzionari dello Stato e instauriamo il principio nuovo che dei funzionari dello Stato sono pagati dai privati. Questo è un sistema pazzesco. Abbiamo già per le leggi vigenti il capitolo di bilancio degli ispettorati del lavoro, che viene alimentato da contributi a carico di enti che hanno una funzione pubblica, ma che non sono lo Stato né il bilancio dello Stato né la amministrazione dello Stato. Oggi andiamo a fare una cosa identica per quanto riguarda i collocatori, attribuendo a carico degli istituti assistenziali e previdenziali contributi destinati alla copertura della spesa occorrente per il trattamento economico del personale dei collocatori, che assolvono a un compito specifico dello Stato e che sono inquadrati nei ruoli dello Stato. Io ne faccio una questione di carattere generale. Credo che la Commissione, indipendentemente dalle idee che si possono avere in proposito, debba esaminare seriamente questa questione. Arrivati a un certo punto, noi stiamo instaurando un metodo e un sistema che nessuno di noi può condividere e accettare passivamente. Qui stiamo creando per legge il principio che i contributi versati per un certo scopo possono essere tranquillamente devoluti ad uno scopo diverso. Credete che questo sia un saggio

modo di legiferare e di tutelare le funzioni pubbliche e il bilancio dello Stato? Con questa legge si stabilisce una tassa a carico dell'Ente previdenziale e assicurativo dell'1 per cento sul fondo della Previdenza sociale, e che poi verrà devoluta, attraverso le normali vie del bilancio dello Stato, al bilancio del Ministero del lavoro. Non possiamo accettare questo principio, in base al quale i funzionari dello Stato vengono pagati dall'Istituto di previdenza. Si tratta di un principio che può portare molto lontano. Del resto, in occasione della discussione sugli assegni familiari, noi già riuscimmo a trovare, con una sollecitazione al Governo, un terreno di intesa comune, al fine di risolvere il problema senza affermare dei principi nuovi nel sistema di diritto pubblico, anche al fine di garantire la legittimità costituzionale della legge.

Faccio una obiezione formale e desidero le massime spiegazioni, un impegno solenne per il futuro, di rivedere tutta questa materia. Non è possibile che si faccia una cosa del genere. Perché, paradossalmente, noi potremmo arrivare a concepire questo: che gli addetti ai servizi *radar* dell'Esercito italiano siano pagati — ho detto paradossalmente — dalle società produttrici di apparecchi radio. Come paradossalmente noi potremmo concepire che i fabbricanti di cannoni versino dei contributi X all'Esercito italiano per pagare i cannonieri che poi dovranno sparare i cannoni.

NUCCI, *Relatore*. Io difendo la tesi di una economia in senso generale.

MAGLIETTA. Se è per amor di tesi va bene, ma qui si tratta di contributi dei lavoratori. La cosa è veramente grossa. Se i collocatori assolvono a compiti specifici degli istituti previdenziali, si stabilisca che una determinata aliquota contributiva con lo scopo X vada, non però tramite i contributi normali dell'Istituto di previdenza, ad alimentare il Ministero del lavoro. Si stabiliscano delle tasse specifiche a carico dei datori di lavoro destinate a queste funzioni, ma in questo caso ci troviamo di fronte a dei funzionari sui quali l'Istituto che li paga non ha né autorità, né mezzi di controllo. Che anzi è l'ispettorato del lavoro che esercita il controllo sulla previdenza sociale. Voglio sapere quale sia la funzione di controllo che la Previdenza sociale esercita su questi collocatori. Qual'è il mezzo con il quale l'Istituto della Previdenza sociale, può controllare come si spende il denaro destinato ai collocatori. Voglio vedere se un componente della Commissione finanze e tesoro, accetterebbe un simile sistema per il bilan-

cio dello Stato. Non è possibile avere due pesi e due misure. Non è possibile continuare a vedere queste cose senza creare, anche dal punto di vista giuridico, dei principi nuovi, degli ordinamenti, delle regole nuove. Può anche darsi che le cose che io dico potranno essere considerate, anzi saranno considerate, peregrine, perché io ho già sollevato la stessa questione per quanto riguarda gli assegni familiari. Ma a me questo sistema pare inammissibile, per cui desidero che queste mie obiezioni di carattere formale e sostanziale sul modo abnorme con il quale viene regolata una materia così delicata come è quella della creazione di un ruolo di funzionari dello Stato e del suo finanziamento rimangano fissati negli atti parlamentari.

ROMANO BARTOLOMEO. Desidero formulare alcune osservazioni a quanto testè ha detto l'onorevole Maglietta. Per quanto riguarda le preoccupazioni manifestate per l'autonomia del ruolo voglio ricordare che dal disegno di legge stesso è previsto il passaggio dei collocatori nel ruolo degli uffici del lavoro, mentre per quanto riguarda il contributo degli istituti previdenziali e assistenziali destinato alla copertura della legge, debbo far osservare che i collocatori svolgono dei compiti propri degli istituti. Avviene che, per quanto concerne l'Istituto della previdenza sociale, l'indennità di disoccupazione venga corrisposta proprio dai collocatori, i quali prima accertano lo stato di disoccupazione degli operai e poi corrispondono loro, con un sistema controllato e attraverso un conto corrente postale, l'indennità di disoccupazione.

Da parte dell'Istituto della previdenza sociale, inoltre, è svolto un vero e proprio controllo, che si risolve nella comunicazione delle risultanze al Ministero del lavoro.

Debbo aggiungere che anche nel settore agricolo con la tenuta degli elenchi anagrafici, i collocatori adempiono a servizi delegati da parte degli istituti previdenziali.

I collocatori comunali, infine, provvedono al disimpegno di servizi vari per conto dell'« Inam » e dell'« Inail » nell'ambito del Comune di competenza. Si tratta di categoria veramente benemerita che, stando in diuturno contatto coi lavoratori e con le autorità locali, svolge opera veramente meritoria. Non ritengo di dilungarmi in proposito perché, per quanto riguarda le benemeritenze della categoria, gli apprezzamenti lusinghieri contenuti nella relazione introduttiva del disegno di legge in esame, non hanno bisogno né di commento né di aggiunte, essendo soddisfacenti e completi.

QUINTIERI. Intervengo nella discussione in qualità di presentatore, insieme all'onorevole Romano Bartolomeo, della proposta di legge n. 2145, che è stata abbinata nella discussione al disegno di legge.

Nella proposta di legge noi affermavamo questo principio: di fronte agli accresciuti compiti del collocamento alla periferia, la legge del 1956, che aveva determinato un organico dei collocatori e aveva dato la possibilità di nominare un contingente di corrispondenti del collocamento, si trova superata, perchè appare inadeguato il numero delle persone che possono adempiere a questi compiti. Perciò proponevamo di elevare il numero dei collocatori da 6.000 a 7.600 con la copertura dei posti in aumento mediante l'immissione nel ruolo dei collocatori comunali di un altrettanto numero di corrispondenti del collocamento.

Nel frattempo il Parlamento ha approvato una legge sul nuovo assetto del Ministero del lavoro, che classifica come organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli uffici comunali di collocamento, che acquistano, quindi, una nuova configurazione giuridica.

Ne deriva che la nostra proposta di legge, che mirava a dare un diverso assetto giuridico del ministero deve considerarsi superata, si che base della discussione dovrà essere il disegno di legge governativo, che, a mio modesto avviso, integra l'assetto di recente dato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e praticamente fissa una volta per sempre quelli che sono i contingenti di tutto il personale.

Questo disegno di legge opportunamente amplia il numero dei collocatori comunali portandoli a novemila e migliora il contingente che avevamo indicato nella nostra proposta di legge.

Anche da questo punto di vista crediamo che il provvedimento sia provvido, perchè dà la possibilità di corredare questi uffici del personale necessario all'espletamento delle relative funzioni.

Per quanto riguarda la copertura di questi posti, il disegno di legge governativo prevede con opportune norme transitorie l'inserimento dei corrispondenti del collocamento in questi uffici comunali del lavoro.

Rimane il problema dei corrispondenti dei piccoli centri. I corrispondenti espletavano la loro funzione del tutto analoga a quella dei collocatori; ma talvolta, in alcune località di minore intensità di popolazione e con scarso movimento di lavoro subordinato, avevano lar-

go margine di tempo per esercitare altre funzioni o attività, private o pubbliche.

Con la nostra proposta avevamo previsto che una certa parte dei corrispondenti dovesse rimanere, mentre con il disegno di legge presentato dal Governo anche per non gravare lo Stato è previsto l'inquadramento a domanda dei corrispondenti nei ruoli dei collocatori. Ritengo, quindi, che questo problema sia risolto in maniera opportuna senza aggravio di spesa dello Stato.

In relazione alle osservazioni formulate sulle funzioni e sui compiti delegati, ha parlato molto opportunamente poco fa l'onorevole Romano e certamente replicherà il relatore alle osservazioni fatte dal collega Maglietta. Io serenamente, alla stregua di quello che è l'ordinamento generale della pubblica amministrazione, ritengo che all'espletamento dei compiti delegati debba corrispondere un onere a carico di chi delega. Ma soprattutto, anticipando quello che meglio dirà il collega Nucci, posso dire questo: c'è una norma in questo disegno di legge che viene incontro sostanzialmente alle preoccupazioni dell'onorevole Maglietta, perchè stabilisce che il contributo a carico degli enti previdenziali e assistenziali non possa essere superiore a un quarto della spesa.

MAGLIETTA. Questa norma è stata tolta dalla Commissione del bilancio.

QUINTIERI. Questo suffraga la mia tesi. Se l'organo competente a tutelare istituzionalmente questo settore ha determinato in questo modo l'incidenza degli oneri, possiamo tranquillamente approvare il disegno di legge, che indubbiamente completerà l'assetto burocratico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale costituendo una rete capillare e stabile su cui fare affidamento per l'espletamento delle varie prestazioni previste dalla nostra legislazione sociale.

BIANCHI FORTUNATO. Mi debbo, innanzitutto, congratulare per la chiara, positiva, organica relazione del collega Nucci, il quale ha messo in evidenza le benemerite della categoria dei collocatori, i quali dal 1944 in poi svolgono un servizio veramente notevole per il mondo del lavoro spesso in ambienti molto difficili.

Non posso, quindi, non dare il mio consenso alla legge che stiamo discutendo, consenso che deriva proprio dal riconoscimento della funzione giuridica pubblica che questi collaboratori dello Stato svolgono diuturnamente, anche di sera e di notte, al servizio dei lavoratori.

Intendo soffermarmi sul sistema di finanziamento previsto dall'articolo 15. L'onorevole Maglietta ha puntato il dito per richiamare la tesi già da lui sostenuta recentemente in questa nostra Commissione. Ma se in quel caso si trattava di addestramento professionale, che di fatto non fa carico ad organi previdenziali o di assicurazioni, in tema di funzioni dei collocatori — come diceva l'onorevole Romano Bartolomeo — abbiamo delle deleghe ben precise. Si tratta, per esempio, del collocatore che assume la funzione di organo erogatore dell'indennità di disoccupazione, che esula dai compiti di istituto dell'ufficio di collocamento.

Si è parlato di mancanza di « controlli ». In verità, periodicamente, mensilmente, un controllo è svolto con carico ben preciso e con la resa dei conti. E nel caso in cui dovesse mancare qualcosa all'ente gestore per effetto di eventuali disfunzioni, responsabili sono i collocatori. E in questo senso che noi consideriamo questa quasi una attività secondaria — è un termine improprio — dei collocatori, in relazione alla loro attività principale. Perché la funzione del pagamento dell'indennità di disoccupazione dovrebbe far capo a chi, di fatto, gestisce l'assicurazione, come lo è stato fino a poco tempo fa, attraverso i segretari comunali, ecc.

NUCCI, *Relatore*. Giuridicamente sono primarie tutte quante le attività che il collocatore svolge quale titolare dell'ufficio.

MAGLIETTA. Grazie, altrimenti lo chiamerebbero in altro modo.

BIANCHI FORTUNATO. Sto dicendo proprio questo. Vorrei portarvi ad esaminare obiettivamente la figura del collocatore e i suoi compiti. E se a questi compiti ne andiamo ad aggiungere altri che non sono derivanti dalla sua posizione giuridica di collocatore, è ovvio che gli Istituti per cui questi altri compiti sono svolti debbono provvedere, attraverso una contribuzione, alle spese che queste funzioni comportano. Qui abbiamo uno stanziamento dello Stato e abbiamo un concorso da parte degli Enti previdenziali a questi oneri che derivano per questo servizio. Riserve, invece, mi sento il dovere di farne, proprio in merito alla sistemazione definitiva della loro posizione previdenziale. Noi siamo passati attraverso dei tempi ben precisi, in cui abbiamo visto privati di qualsiasi copertura assicurativa questi cittadini che di fatto espletavano un servizio pubblico. In altri momenti noi li abbiamo visti tutelati da fondi di previdenza del tutto speciali, a mo' di capitalizzazione, che di volta in volta potevano

maturare delle indennità *una tantum*. Noi dovremmo, proprio nel momento in cui si esaminerà una forma di riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, vedere di sanare tutto quanto questo passato, ovviamente lasciando a questi cittadini la possibilità di aderire o non aderire a questa copertura del trattamento di quiescenza con effetto retroattivo. Quindi io mi riservo, in sede di esame degli articoli, di riprendere la parola e presentare opportuni emendamenti al riguardo.

VENEGONI. Ho preso la parola non solo per ribadire le affermazioni fatte dal collega Maglietta, ma per affermare che al di fuori della questione di principio, c'è una sproporzione fra le attribuzioni, le funzioni che questi collocatori possono esercitare nell'interesse dell'Istituto previdenziale e il contributo che gli Enti previdenziali e gli istituti sono chiamati a dare. Basti ricordare, secondo i dati del Ministero del lavoro, che la sistemazione definitiva di questa categoria costerà circa 9 miliardi all'anno, e che si chiede già nella legge un minimo di 5 miliardi e 250 milioni. E, secondo il parere della Commissione Finanze e tesoro, bisognerà superare anche questo limite, con la previsione di incassare circa 7 miliardi dall'aliquota dello 0,35 per cento a carico dell'Istituto. Ora tutti i ragionamenti a sostegno della tesi che giustifica il sistema di funzionamento proposto non reggono per questa sproporzione fra gli impegni finanziari dello Stato e gli impegni addossati agli enti di previdenza. Aderisco, infine, alla richiesta del collega Bianchi di dare una sistemazione definitiva alla posizione assicurativa dei collocatori, con l'approvazione di questo disegno di legge.

DE MARZI FERNANDO. Intendo esprimere molto brevemente il mio parere completamente favorevole al disegno di legge che mi auguro abbia un *iter* sollecito. Ritengo che effettivamente con il disegno di legge si supplisce alla mancanza di uno stato giuridico di questi funzionari, che sono in prima linea nell'ambito del mondo del lavoro e a cui la convenzione di San Francisco del 1948, riconosceva un proprio stato giuridico che la rendesse indipendente e sicura delle proprie funzioni. Sono perfettamente d'accordo, poi, con l'abolizione della categoria dei corrispondenti perché in questo modo si viene a sistemare una situazione non completamente a posto.

Per quanto riguarda le funzioni svolte dai collocatori, quali l'avviamento al lavoro, la vigilanza sui corsi di qualificazione, sui cantieri, l'erogazione di sussidi, nonché l'as-

sistenza dei lavoratori emigrati, ritengo opportuno che venga inserito l'obbligo di dare agli istituti previdenziali, tutte quelle informazioni di cui hanno bisogno e che spesso è così difficile per essi ottenere. Siccome si prevede che gli istituti previdenziali debbano finanziare in buona parte il servizio di collocamento è giusto che abbiano la possibilità di chiedere informazioni ai collocatori.

GITTI. Ho chiesto la parola per associarmi agli onorevoli colleghi che, mi sembra unanimemente, hanno manifestato il desiderio che questo provvedimento abbia una rapida approvazione, dato l'argomento che viene trattato e che porta un ulteriore contributo al soddisfacimento delle aspirazioni dei collocatori, categoria che ha avuto notevoli meriti in questo periodo. Inoltre, man mano che si allarga l'azione degli uffici di collocamento, essi assumono una funzione che qualifica l'intervento dello Stato in campo sociale. Ognuno di noi vede, quindi, con interesse, apprezzandoli, gli sforzi fatti dal Governo per presentare questo provvedimento di legge.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, mi permetto di presentare, insieme con altri onorevoli colleghi, una serie di emendamenti che ci riserviamo di illustrare durante l'esame degli articoli di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

NUCCI, *Relatore*. Intendo rispondere innanzitutto alle osservazioni fatte dall'onorevole Maglietta.

Per quanto riguarda l'autonomia del ruolo, ho già detto che questa trova la sua ragione nella particolare caratteristica giuridica dei compiti affidati ai collocatori comunali. Essi, nell'ambito del loro ufficio, hanno una doppia qualifica di organo esterno e di organo primario, e rispondono personalmente e direttamente di tutti gli atti compiuti per conto dell'Amministrazione e che danno luogo a rapporti giuridici con estranei.

MAGLIETTA. Ma, a norma della Costituzione, questo vale per tutti i funzionari dello Stato.

NUCCI, *Relatore*. Per quanto riguarda la responsabilità per tutto ciò che compiono, sì; però naturalmente, sul piano della responsabilità, esiste una sensibile differenza tra la posizione di chi è organo esterno e di chi non lo è.

In merito alla seconda osservazione, relativa al concorso degli istituti previdenziali alla spesa per il trattamento economico in

favore dei collocatori comunali, la questione ha già trovato una disciplina legislativa nella legge del 1956, n. 562, là dove si afferma che « oltre alle funzioni indicate nell'articolo 23 del citato decreto presidenziale, il personale di cui al precedente comma svolge i compiti che nel settore dell'assistenza e previdenza sociale sono ad esso affidati da istituti ed enti previdenziali, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

Lo stesso principio è stato riconfermato nella legge che ha riordinato il Ministero del lavoro, approvata dal Parlamento nel luglio del 1961. I collocatori, anche se nella relazione si fa cenno soltanto al servizio per le prestazioni di disoccupazione (servizio che non consiste soltanto nel pagare i disoccupati aventi diritto a questa forma di previdenza, ma anche nel preparare le relative pratiche), svolgono compiti presso l'Istituto di previdenza sociale che vanno al di là dell'indennità di disoccupazione, e ciò soprattutto in tema di regolarizzazione di posizioni assicurative. Esiste, infatti, una continua corrispondenza tra l'Istituto della previdenza sociale e gli uffici di collocamento, corrispondenza riguardante i rapporti assicurativi dei lavoratori. E ciò vale anche per l'I.N.A.M., per l'I.N.A.I.L. e per gli altri Enti assistenziali e previdenziali che in sede comunale non hanno altra possibilità se non quella di rivolgersi al collocatore per poter impostare, definire e concludere determinate pratiche interessanti l'aspetto previdenziale e assistenziale.

D'altra parte, le disposizioni di legge sopra citate prevedono che questi compiti possano aumentare di volume nel tempo. E certamente ciò avverrà, in quanto non è assolutamente pensabile che gli enti previdenziali possano, al fine di ottenere l'esonero del concorso previsto, in futuro provvedere a questi servizi attraverso lo sviluppo di una propria organizzazione periferica: ciò infatti comporterebbe un gravissimo onere, di gran lunga superiore a quello previsto da questo provvedimento, sotto forma di concorso nella misura dell'aliquota dello 0,35 per cento.

Concordo con quanto affermato dagli onorevoli Bianchi Fortunato e Venegoni circa la possibilità di considerare attentamente la posizione previdenziale dei collocatori comunali, prendendo in esame il periodo di effettivo servizio che va dal 1944 per molti e dal 1948 per tutti, fino al 1956.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio la

Commissione, perché dalla discussione svoltasi si rileva il suo consenso di carattere generale.

Desidero soltanto fare qualche considerazione di opportunità su alcune osservazioni dell'onorevole Maglietta. Siamo d'accordo che non si devono trasferire i denari destinati a certi fini a gestioni che ne conseguono altri. Però, qui debbono essere tenuti presenti alcuni aspetti particolari. Se consideriamo la storia dei collocatori, vediamo che all'inizio essi si trovavano in una situazione di precarietà, anche perché non si sarebbe giustificato il loro impiego pieno. In taluni comuni di poco conto i collocatori stavano occupati soltanto un'ora la mattina o un'ora il pomeriggio. Di qui l'origine dei corrispondenti e dei contrattisti.

Ora, per inserire costoro a pieno impiego in un ruolo organico, bisognava cercare altri compiti da affidar loro; e siccome gli istituti previdenziali e assistenziali avrebbero dovuto organizzare alla periferia tutta una struttura che sarebbe costata somme ingenti, si è preferito affidare ai collocatori oltre ai compiti istituzionali altri compiti propri degli istituti previdenziali. E questa la vera giustificazione di questo abbinamento, di questo concordato, per cui mentre lo Stato sostiene l'onere fondamentale, gli istituti previdenziali concorrono alla spesa in modo proporzionale ai servizi che i collocatori svolgono per essi.

PRESIDENTE. Sono stati presentati numerosi emendamenti dai colleghi Gitti e Sca-

lia e mi risulta poi, per comunicazione avuta da un collega oggi impegnato in Aula, che altri colleghi intendono presentare emendamenti. Inoltre da un primo esame ho rilevato che alcuni emendamenti per la loro natura dovranno essere sottoposti, ove venissero accolti, alle Commissioni I e V per il parere, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento. Pertanto riterrei opportuno per un più sollecito iter del provvedimento che fosse nominato un Comitato ristretto per un preventivo esame e coordinamento degli emendamenti presentati e per la formulazione di un nuovo testo del disegno di legge che possa essere trasmesso alle Commissioni I e V per un nuovo parere.

MAGLIETTA. Non abbiamo nessuna obiezione a questa procedura e, nella eventualità che si decida per il Comitato ristretto, pregheremo di includervi il collega Venegoni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Nomino a far parte del Comitato ristretto i deputati Bucalossi, Venegoni, Scalia, Bianchi, Quintieri, Franco, Bettoli, Cruciani, Nucci.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI